



COMUNE DI CORBOLA

PROVINCIA DI ROVIGO - C.A.P. 45015

Comune del Parco Regionale Veneto del Delta del Po



C.F. 81000290296

P. IVA 00196450290

Tel. 0426/45461 - 45450

Fax 0426/953112

E-mail: info@comune.corbola.ro.it

[ALLEGATO A alla Determinazione Ufficio Tributi n. 21 del 14.04.2017](#)

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI COMPRESO IL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

CAPITOLATO D'APPALTO

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. E' oggetto della presente concessione la gestione del servizio di gestione, accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché il servizio di pubbliche affissioni di cui al capo I del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 ed al vigente regolamento comunale e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 507/93 successive modificazioni ed integrazioni, di seguito indicati come "servizi".

Art. 2 - Durata della concessione

1. La concessione oggetto del presente capitolato ha durata di anni due decorrenti dal 01 maggio 2017 (o dalla diversa data di aggiudicazione definitiva della concessione), con la possibilità di proroga per ulteriori anni due.

Art. 3 Corrispettivo dei servizi e minimo garantito

1. La gestione dei servizi oggetto della presente concessione è compensata mediante il riconoscimento di un aggio in favore del concessionario calcolato sugli incassi lordi dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e loro accessori e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, inclusa la maggiorazione di cui al comma 9 dell'art. 22 del D.Lgs. 507/93.

2. L'aggio riconosciuto al concessionario è pari alla misura percentuale offerta e aggiudicata in sede di gara, come risultante dall'offerta economica presentata, comunque non superiore al 20% per l'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni compreso il servizio di pubbliche affissioni e per il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

3. Il concessionario deve in ogni caso garantire al Comune un importo minimo per la durata della concessione pari a € 13.700,00 annui complessivi per l'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni compreso il servizio delle pubbliche affissioni e per il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche entrambi calcolati al netto dell'aggio ad esso spettante.

4. In caso di modifica della disciplina legislativa o regolamentare dell'imposta comunale sulla pubblicità o del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche che comporti una variazione, in aumento o in diminuzione, superiore al 20% del gettito annuo lordo

complessivo, l'aggio offerto ed il minimo garantito convenuti in sede di gara devono venire revisionati al fine di ripristinare l'equilibrio contrattuale.

5. L'importo stimato della presente concessione è pari ad € 10.880,00, tenuto conto delle somme incassate nell'anno 2015.

Art. 4 Garanzia definitiva

1. A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché dell'adempimento degli oneri ed obblighi, in particolare patrimoniali, derivanti dall'affidamento in concessione dei servizi oggetto del presente capitolato d'appalto, specificato all'art. 1, il concessionario è tenuto a costituire prima della stipulazione del contratto di concessione, una "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo stimato di concessione di cui al comma 5 del precedente art. 3.

2. La garanzia definitiva ha durata pari a quella della concessione ed è presentata in originale al Comune prima della formale sottoscrizione del contratto di concessione.

3. La garanzia fidejussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Comune.

4. La garanzia è svincolata alla verifica dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dalla concessione.

5. La garanzia viene prestata per:

a. il corretto versamento delle somme dovute dal concessionario al Comune;

b. l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di concessione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

6. Nell'ipotesi di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo la garanzia dovrà essere espressamente intestata a tutti i prestatori di servizi facenti capo al raggruppamento.

7. Il concessionario, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della garanzia qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune. In caso di mancato reintegro il concessionario, previa messa in mora, decade dalla concessione.

8. Il Comune provvederà ad attivare il procedimento di escussione previa contestazione scritta dell'addebito, notificata a mezzo raccomandata AR, e conseguente costituzione in mora del concessionario.

Art. 5 Domicilio e rappresentante del concessionario

1. Il concessionario è tenuto a nominare un proprio rappresentante, da comunicare formalmente al Comune, al quale affidare la responsabilità della direzione dei servizi di gestione, riscossione, liquidazione ed accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché del servizio delle pubbliche affissioni e del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Il rappresentante del concessionario deve essere munito di idonea procura.

2. Al rappresentante del concessionario sono affidate le funzioni di cui all'art. 11 ed all'art. 54 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 6 Esecuzione ed organizzazione del servizio

1. Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.

2. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed agli obblighi inerenti i servizi previsti dal D.Lgs 507/93 e dai vigenti regolamenti comunali in materia ed è tenuto a svolgere lo stesso nel rispetto ed in applicazione di quanto sancito dalle predette normative, nonché dalle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

3. Il concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con propri capitali, mezzi e personale e con organizzazione a proprio rischio.

4. Il concessionario è tenuto ad allestire e mantenere, a proprie spese, in idonea zona del territorio comunale o in un Comune limitrofo nel raggio di 20 km, entro 30 giorni dalla stipulazione della contratto, un ufficio adeguatamente arredato ed attrezzato quale sede dei servizi, dotato di idonee risorse umane e strumentazioni.

5. L'ufficio dovrà essere dotato a spese del concessionario di tutte le attrezzature informatiche di tecnologia avanzata e di tutti i servizi necessari per la facilitazione delle comunicazioni (telefono, fax, posta elettronica anche certificata) e dei collegamenti telematici tali da garantire l'accesso da parte dell'ente alle banche dati gestite dal concessionario, consentire gli scambi di flussi informativi tra comune e concessionario.

6. L'ufficio dovrà essere aperto al pubblico per almeno 18 ore settimanali e dovrà comunque garantire il servizio di affissione giornaliero.

7. L'ufficio dovrà essere situato in una zona ben visibile, di facile accesso al pubblico, dovrà inoltre essere identificato con l'apposizione all'esterno dell'edificio di idonee indicazioni, tra cui l'orario di apertura.

8. Tutte le informazioni circa l'ubicazione dell'ufficio, gli orari di apertura, i numeri telefonici e di posta elettronica ed i nominativi dei soggetti referenti dovranno essere indicate nel sito internet della società concessionaria e del Comune, in posizione facilmente reperibile dall'utenza.

9. Sarà compito del concessionario approntare a sue spese tutto quanto necessario al completo soddisfacimento del contribuente dell'imposta sulla pubblicità e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'utenza del servizio pubbliche affissioni, ivi inclusa la necessaria modulistica.

10. Presso l'ufficio dovranno essere esposti:

- a. le tariffe dell'imposta di comunale sulla pubblicità;
- b. le tariffe relative ai diritti di affissione;
- c. le tariffe del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- d. l'elenco degli spazi destinati alle affissioni;
- e. riepilogo sintetico dei principali adempimenti posti dalle vigenti norme a carico dei contribuenti.

Art. 7 Personale del concessionario

1. Il concessionario è tenuto a impiegare tutto il personale necessario a garantire la regolare gestione dei servizi oggetto di concessione.

2. Il personale impiegato presso l'ufficio dovrà essere professionalmente preparato, in grado di rispondere ai quesiti ed alle esigenze dei contribuenti e dell'utenza. Gli operatori addetti al servizio di vigilanza, accertamento e riscossione dovrà essere munito di tessera di riconoscimento rilasciata dal concessionario.

3. Il concessionario si impegna, nei confronti dei propri collaboratori e prestatori d'opera, al rispetto ed all'applicazione delle condizioni normative, retributive, assicurative e previdenziali previste dalla vigente normativa. Il concessionario è tenuto ad applicare, a favore del personale dipendente, le norme di legge e gli accordi sindacali che sono o saranno in vigore in materia di trattamento economico, previdenziale, tributario, assistenziale ed infortunistico ed a rispettare tutti gli obblighi, di qualsiasi specie, ovvero nessuno escluso, assunti verso il personale, previsto nelle modalità di organizzazione e gestione del servizio così come proposte in sede di partecipazione alla gara ed ad applicare tutte le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 12/3/99, n. 68. Il concessionario si impegna altresì a mantenere in atto tutte le misure di legge finalizzate al miglioramento e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e ad adottare tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle pubbliche affissioni ed agli addetti alla manutenzione degli impianti. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del concessionario il quale ne è responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo. Il concessionario comunica inoltre al Comune il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all'art.17 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii..

4. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione Comunale.

5. Il concessionario è direttamente responsabile dell'operato del proprio personale, il quale per gravi e comprovati motivi potrà essere sostituito previa richiesta del Comune.

6. I nominativi del responsabile e delle unità di personale utilizzati per le attività del presente capitolato dovranno essere comunicati entro e non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione al Comune.

7. Nei rapporti con il pubblico il personale dovrà utilizzare un comportamento improntato alla correttezza ed alla cortesia e dovrà collaborare con gli amministratori ed i dipendenti del Comune incaricati delle funzioni di controllo e vigilanza del servizio.

Art. 8 Impianti delle pubbliche affissioni

1. Il concessionario, per tutta la durata della presente concessione, prende in consegna dal Comune di Comune di Corbola gli impianti delle pubbliche affissioni elencati in un apposito documento allegato 2).

2. Il concessionario provvede, a propria cura e spese, alle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie a garantire la funzionalità il decoro e la piena sicurezza degli impianti comunali oltre che il

rispetto delle vigenti normative, nonché alla sostituzione degli impianti in stato deteriorato ed alle nuove installazioni di impianti pubblicitari offerte in sede di gara.

3. Tutti gli impianti posti in opera, al termine della concessione, passeranno a titolo gratuito senza formalità nella proprietà e disponibilità del Comune di Corbola. Il concessionario è tenuto inoltre a consegnare al Comune tutti gli impianti delle pubbliche affissioni, sia ricevuti che posti in opera durante il periodo di concessione, in piena efficienza e manutenzione.

4. Il concessionario risponde per eventuali danni che si dovessero riscontrare agli impianti, nonché dei danni cagionati a terzi nella gestione e manutenzione degli impianti pubblicitari, lasciando il Comune indenne e sollevato da ogni responsabilità.

Art. 9 Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il concessionario deve provvedere all'effettuazione delle affissioni, nel rispetto delle disposizioni previste all'art. 22 del D.Lgs. 507/93, del DM 26/04/1994, nonché del Regolamento Comunale, negli spazi ad esse appositamente previsti.

2. Le richieste di affissione sono presentate direttamente al concessionario che provvede conseguentemente.

3. Le affissioni devono essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, devono inoltre essere annotate in un apposito registro cronologico riportante tutti i dati di riferimento relativi alla commissione medesima ed all'eseguito versamento.

4. Ogni manifesto per essere affisso deve essere munito di apposito timbro, indicante la data dell'ultimo giorno in cui il manifesto deve rimanere esposto al pubblico.

5. Il concessionario si impegna a provvedere, a suo completo carico, a tutte le affissioni dei manifesti comunali e delle altre autorità, la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 507/93, nonché ad ogni altra affissione che sia richiesta dal Comune.

Art. 10 Affissioni scadute

1. Sarà compito del concessionario provvedere alla copertura o rimozione delle affissioni scadute.

2. Entro 2 giorni dalla data di scadenza dell'affissione è tenuto a coprirlo con nuovi manifesti o con fogli di carta. Entrambi devono comunque essere di grammatura tale da coprire quelli scaduti. Difformemente il concessionario è tenuto alla rimozione dei manifesti scaduti.

Art. 11 Affissioni ed impianti pubblicitari abusivi

1. Il concessionario deve provvedere in tempi immediati alla copertura delle affissioni e dei mezzi pubblicitari abusivi, così come previsto dall'art. 24 del D.Lgs 507/93.

2. Il concessionario, su richiesta formale degli uffici comunali competenti dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, ricoverando tali manufatti nel luogo indicato

dall'ufficio richiedente. E' sua facoltà procedere al recupero delle spese di rimozione nei confronti dei proprietari dei manufatti rimossi.

Art. 12 Riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, del Diritto sulle Pubbliche affissioni e del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche

1. La riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche deve essere effettuata applicando le tariffe deliberate dal Comune e la gestione deve essere improntata al rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali.

2. Il versamento da parte dei contribuenti dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche deve essere effettuato direttamente sui conti correnti postali distinti per i due servizi intestati all'Ente, come disposto dall'art. 2bis del D.L. n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016;

3. Il concessionario è tenuto ad inviare ai contribuenti dell'imposta comunale sulla pubblicità annuale e del canone per l'occupazioni di spazi ed aree pubbliche permanenti, almeno 20 giorni prima della scadenza del versamento prevista dalle vigenti disposizioni, apposito e dettagliato avviso di pagamento accompagnato da uno o più bollettini prestampati per l'assolvimento dell'imposta.

4. Suddetto avviso, inviato a spese del concessionario, deve contenere l'indicazione delle fattispecie imponibili, la tariffa applicata e l'importo dovuto, nonché gli altri elementi richiesti dallo Statuto del Contribuente (L. 212/2000), concernenti in particolar modo l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito al pagamento del tributo ed il responsabile del procedimento, l'organo o l'autorità amministrativa presso il quale è possibile promuovere un riesame nel merito in sede di autotutela e le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

Art. 13 Informativa al contribuente

1. Il concessionario è obbligato a fornire a proprie spese adeguata informazione all'utenza, nelle forme più opportune, in ordine ad ogni circostanza di rilievo attinente alla gestione e all'organizzazione del servizio (procedure, modalità operative, tariffe, tempi e modalità di pagamento, sanzioni, recapito del concessionario, orari di apertura al pubblico, ecc.), nonché a rispondere a quesiti, istanze e reclami, al fine di perseguire il pieno soddisfacimento dell'utente/contribuente. Il concessionario dovrà garantire altresì la disponibilità delle predette informazioni sul proprio sito internet e la possibilità per gli utenti di inviare quesiti, istanze e reclami mediante posta elettronica e di ricevere risposta con il medesimo strumento, ricorrendo anche all'uso della posta elettronica certificata.

Art. 14 Gestione contabile della concessione

1. Per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il concessionario è tenuto ad applicare le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994.

2. Il concessionario a sua cura e spese deve predisporre tutti gli stampati, i registri, i bollettari e quant'altro necessario alla corretta gestione del servizio.

3. I bollettari utilizzati ai fini delle operazioni di esazione, devono essere annotati in apposito registro ed opportunamente vidimati da parte del Comune.

4. Oltre ai documenti sopra previsti il concessionario deve provvedere alla conservazione ordinata e cronologica dei seguenti atti:

- Denunce presentate dai contribuenti a norma degli artt. 8 e 50 del D.Lgs 507/93;
- Situazioni periodiche ed estratti conto a scalare dei conti correnti postali;
- Situazione dei versamenti effettuati al Comune da parte del concessionario e delle relative quietanze rilasciate dalla Tesoreria comunale.

5. Il concessionario potrà eseguire sia presso sedi centrali, sia presso sedi periferiche, l'elaborazione dei dati e la predisposizione degli atti.

6. I suddetti bollettari e la relativa documentazione dovranno essere conservati, a norma delle vigenti disposizioni, per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data dell'ultima operazione.

7. Il concessionario dovrà altresì costituire e aggiornare, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, una completa banca dati informatizzata dei contribuenti e delle posizioni oggetto di imposizione. La banca dati si intende comunque di proprietà del Comune. Il sistema informativo deve garantire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, nonché l'estrazione di dati statistici. Il concessionario, anche in adempimento a quanto previsto dall'art. 18, comma 5, del DL 78/2010, deve fornire al Comune le abilitazioni necessarie al fine di garantire il continuo e completo accesso in via telematica alla banca dati relativa al servizio oggetto del presente capitolato e l'estrazione massiva di dati utili per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente.

8. Il concessionario è tenuto ad inviare entro la fine di ogni anno ed alla fine della concessione al Comune l'intera banca dati dei contribuenti, in formato elettronico da concordare con il Comune, comunque tale da consentire un'agevole lettura dei dati.

Art. 15 Riversamenti e rendiconti contabili

1. Il Comune provvederà a pagare l'aggio oltre l'IVA dietro emissione di regolare fattura elettronica, trattenendo comunque il minimo garantito, entro la prima decade di ogni mese per le somme eccedenti il minimo garantito.

2. Entro il giorno 10 di ogni mese il Concessionario deve presentare all'Ufficio Tributi il rendiconto delle riscossioni effettuate nel mese precedente. Tale rendiconto deve comprendere, in particolare, il riepilogo delle somme riscosse per ciascuna entrata e, nell'ambito di ciascuna entrata, la distinzione per tipologia (I.C.P. temporanea e permanente) e l'indicazione delle somme derivanti da violazioni e oneri accessori, l'importo di competenza del concessionario e l'importo netto di competenza del Comune.

3. Il concessionario è tenuto a trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente. In particolare il Concessionario deve rendere conto delle attività di censimento e di accertamento e di riscossioni coattiva.

Art. 16 Attività di accertamento e controllo

1. Il concessionario è tenuto a svolgere tutte le attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi posti in capo ai contribuenti, sia svolgendo le attività di liquidazione dei tributi sulla base delle denunce presentate e sia l'attività di controllo, mediante l'impiego di tutti gli strumenti consentiti dalle vigenti normative al fine di verificare l'esistenza di nuova base imponibile.
2. E' compito del concessionario provvedere alla redazione, sottoscrizione, emissione e notifica degli avvisi di accertamento a norma dei commi 161-162 dell'art. 1 della L. 296/2006.
3. Il concessionario dovrà altresì applicare gli interessi, secondo la misura fissata dal Comune a norma dell'art. 1, comma 165, della L. 296/2006, nonché provvedere all'irrogazione delle sanzioni nel caso in cui riscontri violazioni degli obblighi tributari da parte dei contribuenti attenendosi a quanto previsto dal D.Lgs. 472/97 ed alle specifiche norme contenute nel D.Lgs. 507/93. Negli avvisi di accertamento potranno essere altresì addebitate al contribuente le spese di notifica secondo le modalità previste dalle vigenti norme.

Art. 17 Responsabilità del concessionario

1. Il concessionario terrà completamente sollevata ed indenne il Comune da ogni responsabilità diretta e/o indiretta verso terzi, sia per danni a persone o alle cose, sia per la mancanza e/o l'inadeguatezza del servizio verso i contribuenti, sia, in genere, per qualsiasi causa dipendente dal proprio comportamento.
2. A tale fine il concessionario è tenuto, al momento della stipula del contratto, a produrre una polizza assicurativa, valevole per tutta la durata della concessione maggiorata di 180 giorni, che tenga indenne il Comune dalla responsabilità civile verso terzi derivante dall'esecuzione del servizio o comunque da esso dipendente o ad esso connessa.
La polizza deve prevedere un massimale unico (per sinistro, persona e cosa) non inferiore ad € 1.000.000,00 (un milione).

Art. 18 Accesso agli uffici, esami atti, vigilanza e controlli

1. Il Responsabile del Servizio Tributi o altro dipendente comunale all'uopo delegato dallo stesso, dovrà avere sempre libero accesso negli uffici del concessionario e potrà provvedere all'esame degli atti di gestione relativi al servizio in concessione.
2. Il concessionario dovrà inoltre fornire tutte le notizie, i dati e i documenti inerenti al servizio richiesti dal Comune.

Art. 19 Atti successivi alla scadenza della concessione

1. Dopo la scadenza della presente concessione o la sua cessazione è fatto divieto al concessionario di notificare atti o effettuare riscossioni.
2. Eventuali somme riscosse dopo la scadenza o la cessazione della concessione, anche se inerenti al periodo di vigenza della medesima, dovranno essere immediatamente ed integralmente riversate al Comune senza che il concessionario possa pretendere sulle stesse alcun aggio, fatta eccezione per l'ipotesi di cui al successivo comma 4.

3. Alla scadenza della concessione o alla sua cessazione il concessionario è obbligato a restituire al Comune:

- a. Tutti gli impianti, le attrezzature, i mezzi e le strutture ricevuti, ivi inclusi quelli gratuitamente devoluti al Comune in base al precedente art. 8;
- b. Originali delle dichiarazioni e denunce, nonché dei versamenti effettuati dai contribuenti;
- c. Avvisi di accertamento emessi non pagati e relativo elenco;
- d. Elenco dei ricorsi giurisdizionali pendenti e relativa documentazione;
- g. Banca dati dei contribuenti attivi di cui al precedente art. 14, completa di tutti i dati necessari sia su supporto cartaceo che informatico, in formato che consenta un'agevole lettura, secondo quanto concordato con il comune;
- h. Tutti gli atti di gestione indicati dal DM 26/04/1994;
- i. Ogni altra informazione utile allo svolgimento del servizio.

4. Sulle somme riscosse dal concessionario in conseguenza degli avvisi di accertamento già notificati alla data di scadenza o cessazione della concessione compete al concessionario il relativo aggio che sarà liquidato dal Comune con cadenza trimestrale.

Art. 20 Divieto di cessione del contratto

1. Al concessionario è fatto espresso divieto di cedere totalmente o parzialmente il servizio oggetto della presente concessione.

Art. 21 Altri obblighi a carico del concessionario

1. Il concessionario, oltre ad ottemperare agli oneri e gli obblighi espressamente previsti nei precedenti articoli, è altresì tenuto a:

- a. Applicare le tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale;
- b. Sostenere gli eventuali canoni, corrispettivi o oneri fiscali relativi agli impianti delle pubbliche affissioni;
- c. Gestire il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche secondo quanto stabilito dalle norme legislative e regolamentari vigenti;
- d. Subentrare al Comune nelle procedure di contenzioso tributario, quale soggetto legittimato a stare in giudizio, anche in essere alla data di inizio della concessione;
- e. Porre in essere eventuali servizi aggiuntivi contenuti in fase di offerta;
- f. Recuperare gli importi da esigere, a qualsiasi titolo, relativi al periodo della sua gestione;
- g. provvedere, costantemente, ad un censimento generale su tutto il territorio comunale degli impianti pubblicitari e delle occupazioni soggette al canone, al fine di consentire il costante monitoraggio dei corretti adempimenti da parte dei contribuenti e l'aggiornamento dei dati in maniera informatizzata;
- h. Presentare annualmente una relazione sullo stato del contenzioso in essere, con indicazione dei ricorsi pendenti avanti alle Commissioni tributarie di ogni grado o avanti alla Corte di Cassazione, nonché l'esito dei giudizi intervenuti nel corso dell'anno.

Art. 22 Esecuzione d'ufficio

1. In caso di interruzione in tutto o in parte del servizio, qualunque ne sia la causa, anche di forza maggiore, il Comune avrà la facoltà di provvedere direttamente alla gestione del servizio stesso sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato tale circostanza, avvalendosi eventualmente

anche dell'organizzazione della ditta, ferme restando tutte le responsabilità a suo carico derivanti dall'interruzione del servizio medesimo.

2. Tutte le spese ed i rischi derivanti dall'esecuzione di cui al comma 1 rimarranno a completo carico del concessionario.

Art. 23 Decadenza dalla concessione

1. Il concessionario decade dalla presente concessione, a seguito di pronuncia del competente organo, quando il medesimo:

- a. subisca la cancellazione dall'Albo istituito con DM 289/2000;
- b. non inizi il servizio oggetto della concessione entro l'inizio del mese successivo a quello della sottoscrizione del contratto;
- c. sospenda o abbandoni il servizio;
- d. per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;
- e. commetta gravi inadempimenti degli obblighi assunti e, previa diffida da parte del Comune, non provveda a sanarli;
- f. non abbia prestato od adeguato la cauzione stabilita per l'affidamento del servizio;
- g. commetta dolo o colpa grave nella gestione del servizio oggetto di concessione;
- h. sia dichiarato fallito o ammesso alla procedura di concordato preventivo;
- i. violi il divieto di subappalto/subconcessione del servizio;
- j. non provveda alla consegna annuale della banca dati di cui all'art. 14;
- k. mancato allestimento dell'ufficio di cui all'art. 6.

2. Per ogni altra inadempienza non contemplata precedentemente, si fa riferimento, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

3. In caso di decadenza del concessionario, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione dei servizi al successivo migliore offerente, come risultato dall'esperimento della procedura di gara.

4. Il Comune procederà alla pronuncia di decadenza dalla concessione previa contestazione per iscritto dell'infrazione a mezzo raccomandata a/r, assegnando un termine al Concessionario per le controdeduzioni di 15 giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso il predetto termine senza che siano pervenute controdeduzioni o se le stesse sono ritenute non soddisfacenti il Comune dichiara la decadenza della concessione.

5. Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento, liquidazione e riscossione.

6. La decadenza della concessione comporterà l'incameramento della cauzione da parte del Comune e l'acquisizione gratuita degli impianti installati dal Concessionario, senza alcuna formalità di procedura e senza pregiudizio dell'azione di risarcimento dei danni. Il Concessionario non potrà vantare alcuna pretesa od indennizzo di sorta, neppure a titolo di rimborso spese, per effetto della decadenza della concessione.

7. Il concessionario è in tal caso tenuto alla consegna di tutto quanto indicato nell'art. 19 del presente capitolato. E' facoltà del Comune, in caso di inerzia del concessionario, provvedere all'acquisizione

diretta di predetta documentazione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.

Art. 24 Penali

1. Il Comune, in caso di inadempimenti del Concessionario che possono incidere sulla regolarità, sulla tempestività, sull'efficienza ed efficacia dei servizi, prima della notifica al concessionario della formale e motivata diffida e contestazione, invita, a mezzo raccomandata a.r., anticipata via fax, il concessionario stesso a provvedere alla corretta e completa esecuzione del contratto indicando le irregolarità riscontrate.

2. Se entro il termine di 10 giorni lavorativi il concessionario ottempera a quanto richiesto dall'Ente, l'inadempimento non potrà essere formalmente contestato dall'Ente, né potranno essere applicate penali o decadenze dalla concessione. In caso contrario, decorsi 10 giorni lavorativi senza che il concessionario abbia posto termine alla irregolarità riscontrata dall'Ente, ovvero abbia motivatamente giustificato le predette irregolarità, lo stesso procede alla formale notifica della contestazione di addebito e della comunicazione di avvio del procedimento di irrogazione delle penali e/o di decadenza della concessione. La predetta contestazione conterrà l'invito al concessionario a conformarsi immediatamente alle prescrizioni del presente capitolato, pena l'applicazione delle seguenti penalità, fatto salvo, in ogni caso, quanto stabilito all'articolo 17 del presente capitolato d'oneri:

a) per la mancata assunzione del servizio alla data stabilita: € 3.000,00;

b) per la mancata effettuazione delle verifiche sul territorio di cui all'art 12, comma 3, con le scadenze ivi indicate: € 3.000,00;

c) per ogni altro inadempimento agli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, alle disposizioni impartite dal Comune o previste dai regolamenti o in caso di negligenza nell'esecuzione dei servizi o di mancato rispetto degli impegni assunti nel progetto tecnico proposto in sede di gara, il Comune ha la facoltà di applicare nei confronti del Concessionario delle penalità variabili, a seconda della gravità del caso da € 100,00 a € 1.000,00, salva l'eventuale azione di risarcimento danni. La misura della penalità verrà determinata con apposito provvedimento previo rapporto dei competenti uffici comunali e valutate le eventuali controdeduzioni del concessionario.

3. Il Concessionario, entro 10 giorni dal ricevimento della formale contestazione da parte dell'Ente, notifica all'Ente stesso le proprie ragioni e difese. Entro i successivi 10 giorni l'Ente notifica al Concessionario il provvedimento di archiviazione, ovvero il provvedimento di irrogazione delle penali e/o la decadenza della concessione. Sono fatti salvi eventuali diversi termini del procedimento.

4. Ferma restando l'applicazione della penale, qualora il concessionario non risolva l'infrazione contestatagli nel termine stabilito, l'Ente potrà provvedere all'esecuzione del servizio con successivo addebito al concessionario delle spese sostenute e con eventuale prelievo dell'importo addebitato sulla cauzione.

5. Il Concessionario deve procedere al pagamento delle penalità comminate entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento del provvedimento. Qualora il concessionario, entro tale termine, non effettui il pagamento, l'ammontare delle penali sarà prelevato dal deposito cauzionale che dovrà essere integrato dal Concessionario entro 30 giorni dal prelievo .

6. Per notificazione si intende la trasmissione a mezzo posta raccomandata a.r.

Art. 25 Revoca della concessione da parte dell'Amministrazione

1. E' facoltà del Comune revocare la concessione a suo insindacabile giudizio, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

2. La revoca è esercitata per iscritto, mediante provvedimento del soggetto competente, comunicata al concessionaria a mezzo raccomandata a/r. In tale ipotesi il Comune si obbliga a pagare al concessionario un'indennità da commisurarsi in base al valore degli impianti installati dal concessionario durante il periodo di concessione ed al mancato guadagno riferito al periodo residuo.

Art. 26 Riservatezza dei dati e segreto d'ufficio

1. Il concessionario deve garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, ai sensi del D.Lgs 30/06/2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e potrà trattare i dati di cui verrà in possesso al solo fine di poter effettuare le prestazioni di cui alla presente concessione e soltanto per un periodo pari alla durata della stessa.

Al termine dell'incarico è fatto divieto al concessionario di utilizzare i dati raccolti, che dovranno essere cancellati e/o distrutti.

2. Il concessionario assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 196/2003 e sarà tenuto al rispetto di tutte le disposizioni previste dal medesimo decreto.

3. Il concessionario ed i suoi dipendenti e collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio relativamente a tutti i dati, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate.

4. Il concessionario si obbliga altresì a tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto, morale o materiale, che possa derivare allo stesso in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo.

Art. 27 Foro Competente

1. Per ogni controversia giurisdizionale è competente il foro di Rovigo.

Art. 28 Spese contrattuali

1. Tutte le spese di stipula del contratto di concessione saranno a carico del concessionario.

Art. 29 Documenti che fanno parte del contratto di concessione

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di concessione, ancorché non materialmente allegati:

- a. Le norme previste dal bando e dal disciplinare di gara;
- b. La documentazione presentata in sede di gara;

Art. 30 Disposizioni particolari riguardanti il contratto di concessione

1. La sottoscrizione del contratto di concessione e dei suoi allegati da parte del concessionario equivale a dichiarazione di:

- perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le altre norme che regolano espressamente la materia dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e del servizio di pubbliche affissioni;
- accettazione del servizio oggetto della presente concessione per quanto attiene alla loro perfetta gestione.

Art. 31 Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente capitolato, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia e alle norme dei Regolamenti comunali relativi alle entrate oggetto della concessione.

ALLEGATO 1**TARIFE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI****PUBBLICITA' ORDINARIA (locandine, cartelli, targhe, insegne, ecc.)**

	Sup. da 1 a 5,5 mq.	Sup. da 5,51 a 8,5 mq.	Sup. oltre 8,5 mq.
Annuale	11,362 al mq.	17,043 al mq.	22,724 al mq.

LOCANDINE cadauna :

	Sup. da 1 a 5,5 mq.	Sup. da 5,51 a 8,5 mq.	Sup. oltre 8,5 mq.
1 mese	1,136 al mq.	1,704 al mq.	2,272 al mq.
2 mesi	2,272 al mq.	3,408 al mq.	4,544 al mq.
3 mesi	3,408 al mq.	5,112 al mq.	6,817 al mq.

PUBBLICITA' LUMINOSA

	Sup. da 1 a 5,5 mq.	Sup. da 5,51 a 8,5 mq.	Sup. oltre 8,5 mq.
Annuale	22,724 al mq.	28,405 al mq.	34,086 al mq.
1 mese	2,272 al mq.	2,840 al mq.	3,408 al mq.
2 mesi	4,544 al mq.	5,681 al mq.	6,817 al mq.
3 mesi	6,817 al mq.	8,521 al mq.	10,225 al mq.

DISTRIBUZIONE VOLANTINI

2,065 per giorno e per ciascuna persona

SONORA

6,197 per giorno

STRISCIONI TRASVERSALI LA STRADA

(minimo di 15 giorni in 15 giorni)

11,362 al mq. e per ogni 15 giorni

**AUTOMEZZI SUPERIORI AI 30 QUINTALI
RIMORCHIO**

74,369

74,369

**AUTOMEZZI INFERIORI AI 30 QUINTALI
RIMORCHIO**

49,579

49,579

ALTRI VEICOLI

24,789

PROIEZIONI:

DAL 1° AL 30° GIORNO

2,065 al giorno

OLTRE IL 30° GIORNO

1,032 al giorno

AEROMOBILI

49,579 al giorno

PALLONI FRENATI

24,789 al giorno

VISIVA CON AUTOMEZZO

(minimo tassabile un mese)

Vedi tariffa ordinaria

PANNELLI LUMINOSI

(messaggi variabili o in forma intermittente o lampeggiante)

Annuale

33,053 al mq.

PUBBLICHE AFFISSIONI

FORMATO FOGLI 70 x 100

Manifesti fino a cm. 70x100 =	1 foglio
Manifesti fino a cm. 100x140 =	2 fogli
Manifesti fino a cm. 100x210 =	3 fogli
Manifesti fino a cm. 140x200 =	4 fogli
Manifesti fino a cm. 200x280 =	8 fogli
Manifesti fino a cm. 600x280 =	24 fogli

GIORNI DAL 1° AL 10° COMPRESO

1,032 al foglio

GIORNI DAL 1° AL 15° COMPRESO

1,341 al foglio

GIORNI DAL 1° AL 20° COMPRESO

1,651 al foglio

GIORNI DAL 1° AL 25° COMPRESO

1,961 al foglio

GIORNI DAL 1° AL 30° COMPRESO

2,271 al foglio

Per le affissioni superiori ai 30 gg. l'aumento ogni 5 giorni è di Euro 0,3099

MAGGIORAZIONI

(da applicare sempre alla tariffa base)

1) Commissioni inferiori ai 50 fogli 70x100

Aumento del 50%

2) Manifesti composti da 8 a 12 fogli compresi

Aumento del 50%

3) Manifesti superiori ai 12 fogli 70x100

Aumento del 100%

RIDUZIONE DEL 50% (valida anche per le locandine)

(da applicare sul totale comprensivo di maggiorazioni)

Stato, enti pubblici, comitati, associazioni, fondazioni, partiti politici, enti religiosi, spettacoli viaggianti, annunci mortuari (**locandine e/o manifesti privi di sponsor ovvero con il patrocinio del Comune stesso, della Provincia o della Regione**).

DIRITTO D'URGENZA

10% del totale con un minimo di Euro **25,82** (non viene conteggiato per le riduzioni)

Le affissioni con il diritto d'urgenza sono da effettuarsi:

1) entro due giorni dalla consegna del materiale se trattasi di affissioni commerciali.

2) entro un giorno se trattasi di affissioni non commerciali.

ARROTONDAMENTO (valido anche per le locandine)

L'importo finale va sempre arrotondato all'Euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi e per eccesso se la frazione è uguale o superiore a 50 centesimi.

ALLEGATO 2

ELENCO IMPIANTI PUBBLICITARI CORBOLA

	MONOFACCIALI	BIFACCIALI	NECROLOGI
PIAZZA MARTIRI	1		1
VIA DON G. MINZONI	1		
PIAZZA CHIESA			1
VIA R. PAMPANINI (di fronte all'Asilo)	1		
VIA R. PAMPANINI (Rotatoria)	1		1
VIA PUCCINI (vicino alla Banca)	1		
VIA PUCCINI	1		
VIA S. AGOSTINO			1
VIA ROMA (di fronte a Chiesetta)	1		
VIA ROMA (intersezione con Via Ponte in Ferro)	1		
VIA A. GRAMSCI	1		
VIA NUOVA (Località Garzara)			1
PIAZZA I. ZANINI (Località Garzara)		1	
VIA GARZARA	1		
VIA NUOVA (Località Sabbioni - vicino Trattoria)		1	
VIA SABBIONI	1		1
TOTALE	11	2	6
		19	

ALLEGATO 3

TARIFE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

TARIFE RIFERITE ALLE DIVERSE FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI					
OCCUPAZIONI PERMANENTI					
SUOLO PUBBLICO					
	Occupazione	Unità di misura	Coefficiente	TARIFFA FINALE	
				CAT. 1 [^]	CAT. 2
				in €	in €
	OCCUPAZIONE ORDINARIA DEL SUOLO	Mq/MI	1,00	26,00	20,80
1	Passi carrai	Mq.	0,5	13,00	10,40
2	Arredo urbano: cestini raccogli rifiuti, orologi, fioriere, quadri turistici, distributori automatici, bilance, portacicli, transenne parapetonali e simili	Mq.	0,8	20,80	16,64
SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO					
	Occupazione	Unità di misura	Coefficiente	TARIFFA FINALE	
				CAT. 1 [^]	CAT. 2
				in €	in €
3	Distributori di carburanti: occupazione di soprasuolo/sottosuolo con colonnine, serbatoi e simili	Mq.	1,0	26,00	26,00
4	Tende parasole fisse o retrattili e similari riguardanti attività economiche o privati	Mq.	0,1	2,60	2,08
5	Occupazione ordinaria del soprasuolo e del sottosuolo	Mq.	0,3	7,80	6,24
6	Occupazioni soprasuolo/sottosuolo con cavi e/o condutture ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi	Utente	0,015	0,39	0,31
7	Occupazioni effettuate con cavi, condutture e qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi	Utente	€ 0,78 (importo rivalutato annualmente – Art. 18 L. 488/1999)		

OCCUPAZIONI TEMPORANEE**SUOLO PUBBLICO**

	Occupazione	Unità di misura	Coefficiente	TARIFFA FINALE	
				CAT. 1^	CAT. 2
				in €	in €
	OCCUPAZIONE ORDINARIA DEL SUOLO	Mq/MI	1,00	0,77	0,62
8	Banchi di vendita e simili in area di mercato (riduzione del 50% mediante convenzione)	Mq.	0,25	0,19	0,15
9	Banchi di vendita e simili in occasione di fiere e festeggiamenti	Mq.	0,2	0,15	0,12
10	Esposizione di merce all'esterno dei negozi su appositi espositori o alla rinfusa	Mq.	0,3	0,23	0,18
11	Spettacoli viaggianti, circensi, attrazioni, giochi, divertimenti e simili	Mq.	0,2	0,15	0,12
12	Manifestazioni politiche, culturali, religiose, sportive (vedere art. 37 del Regolamento Comunale COSAP)	Mq.	0,2	0,15	0,09
13	Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili, scavi e simili	Mq.	0,5	0,39	0,31
14	Occupazioni effettuate con ombrelloni, tende, sedie, tavoli e similari all'esterno di pubblici esercizi o realizzate da venditori ambulanti o produttori agricoli	Mq.	0,3	0,23	0,18
15	Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo	Mq.	0,35	0,27	0,22